



**COMUNE DI CAPOLIVERI**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**COPIA**

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.	<b>Nr. Progr.</b>	<b>33</b>
	<b>Data</b>	<b>04/06/2014</b>
	<b>Seduta Nr.</b>	<b>5</b>

Cod. Ente : 049004

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 17,00 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
BARBETTI RUGGERO	X	
GELSI ANDREA	X	
CARDELLI LEONARDO	X	
COLOMBI ANTONELLO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CRISPU GABRIELLA	X	
CONTE ALESSIA	X	
TALLINUCCI LIDO	X	
MARTORELLA FAUSTO	X	
CENSI NICCOLO'	X	
BALDETTI GABRIELE	X	
BALDETTI STEFANO	X	
Totale:	<b>13</b>	<b>0</b>

Sono presenti gli assessori esterni:  
DELLA LUCIA CLAUDIO, FORESI SILVIA

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco si allontana dalla sala consiliare alle ore 18,15.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 10 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005 n. 303 – S.O. n. 213, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, ha stabilito che nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti viene confermata la Commissione Elettorale comunale<sup>1</sup>, da ultimo con l'art. 3 quinquies c.2 della Legge 27 gennaio 2006 nr. 22 di conv. del D.L. n. 1/2006 è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione elettorale comunale riducendo i membri effettivi e supplenti a tre;

- che l'art. 4-bis, commi 1, 2, 3 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'art. 10 sopraccitato, testualmente recita:

*“Articolo 4-bis*

- 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.*
- 2. In ciascun Comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.*
- 3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario comunale o a un Funzionario del Comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal Prefetto.”*

Dato atto che:

1. la Commissione Elettorale Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri;
2. nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, a tale scopo, ciascun Consigliere deve scrivere nella propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre;
3. nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
4. a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età;
5. il Sindaco non prende parte alla votazione;

---

<sup>1</sup> Art. 10.

*(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).*

*1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:*

*"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.*

*2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.*

*3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto".*

*2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 e' sostituito dal seguente:*

*"La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni".*

*3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

6. l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
7. con votazione separata e con le stesse modalità, previste per la nomina dei membri effettivi della Commissione, si procede alla nomina dei membri supplenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Dopo la nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri: Cardelli Leonardo ( maggioranza) e Censi Niccolò ( Minoranza);

e distribuite le schede, procede alla votazione per la elezione dei componenti effettivi;

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n.12, votanti n. 12.

Hanno ottenuto voti:

- Il Consigliere Sig. Martorella Fausto n. 4
- Il Consigliere Sig. Conte Alessia n. 4
- Il Consigliere Sig. Colombi Antonello n. 4
- Schede bianche n. ==
- Schede nulle n. ==

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale Comunale i Signori:

1	– Conte Alessia	nato a Portoferraio	il 05.05.75	– Maggioranza
2	– Colombi Antonello	nato a Portoferraio	il 26.06.75	– Maggioranza
3	– Martorella Fausto	nato a Portoferraio	il 01.01.75	– Minoranza

Con l'assistenza degli stessi scrutatori, procede alla nomina dei membri supplenti:

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 12 votanti n. 12

Hanno ottenuto voti:

- Il Consigliere Sig. Baldetti Gabriele n. 4
- Il Consigliere Sig. Tallinucci Lido n. 4
- Il Consigliere Sig. Montagna Walter n. 4
- Schede bianche n. ==
- Schede nulle n. ==

Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale Comunale i Signori:

1	– Tallinucci Lido	nato a Capoliveri	il 18.11.50	– Maggioranza
---	-------------------	-------------------	-------------	---------------

2	–	Montagna Walter	nato a Tubingen (D)	il 26.03.69	–	Maggioranza
3	–	Baldetti Gabriele	nato a Capoliveri	il 03.08.66	–	Minoranza

Quindi il Consiglio

### **DELIBERA**

– Di prendere unanimemente atto dei risultati della votazione come proclamata dal Presidente.

---

# COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 33 Del 04/06/2014

---

### OGGETTO

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 03/06/2014  IL FUNZIONARIO F.TO ROSSI ANTONELLA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 04/06/2014**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to COLOMBI ANTONELLO

**Il Segretario Comunale**

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **17/06/2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 17/06/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 18/06/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA